

Assemblea Regionale Siciliana

XXXV

SEDUTA DI MERCOLEDI' 27 AGOSTO 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Comunicazioni della Presidenza . . . Pag 431
PRESIDENTE.

Annunzio di interrogazioni . . . » 431
PRESIDENTE.

Annunzio di interpellanza . . . » 432
PRESIDENTE.

Sull'ordine dei lavori . . . » 432
NAPOLI, PRESIDENTE.

Votazione per la nomina dei membri della
Alta Corte . . . » 432
PRESIDENTE.

Seguito della discussione del disegno di
legge: « Pagamento degli estagii e dei
canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori
diretti e dalle cooperative » . . . » 433

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*,
CRISTALDI, MARINO, CASTIGLIONE,
BORSSELLINO CASTELLANA, BONAJUTO,
CALTABIANO, FRANCHINA, MARINO,
PANTALEONE, ROMANO GIUSEPPE,
PRESIDENTE, LA LOGGIA, *Assessore all'
agricoltura e foreste*.

ALLEGATO

Relazioni scritte al disegno di legge:
« Pagamento degli estagii e dei canoni
enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti
e dalle cooperative »:

a. relazione della Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione . . . » 440

b. relazione dell'on. Cristaldi, esponente della minoranza nella commissione . . . » 442

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso alle Commissioni riunite per gli affari interni ed ordinamento amministrativo della Regione e per l'agricoltura e l'alimentazione il disegno di legge di iniziativa governativa: « Ordinamento dei servizi ed organico del personale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ».

Comunica, inoltre, che è stato trasmesso alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione il decreto del Presidente della Regione « Distribuzione dei fertilizzanti fosfatici », pervenuto per la ratifica.

Annunzio di interrogazioni

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore all'alimentazione, per conoscere il motivo per cui, nel comune di Partinico, non si è provveduto alla distribuzione di farina tesserata alla popolazione dal giorno 20 luglio 1947 al 21 agosto u. s. Essendosi verificata simile irregolare distribuzione già molte volte e trovandosi le categorie meno abbienti in particolari condizioni di disagio, desidera conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per eliminare il ripetersi di simili irregolarità.

La presente interrogazione ha carattere di urgenza. F.to: *Giacomo Custumano Geloso* ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore ai lavori pubblici, nonché l'Assessore alla sanità, per

conoscere i propositi del Governo regionale circa Roccamena, abbandonato paesetto montano della provincia di Palermo, in cui gli abitanti sono costretti ad una vita al disotto delle bestie: concime, sete e tenebre con sfondo di miseria e delitti e prospettiva di disastrose epidemie. Dal cimitero incustodito e semidistrutto i cani traggono, portandoli per il paese, brandelli di carne ed ossa di cadaveri umani. Ecco la terribile situazione di Roccamena, la quale richiama a vigilanza e protesta la coscienza di tutti gli italiani. — F.to *Francesco Taormina, Mario Mineo* ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per i casi di tifo avutisi in Valledolmo. — F.to: *Giuseppe Seminara* ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore alla pubblica istruzione, affinché: ritenuto che l'art. 2 del decreto del Ministro della P. I. 4 luglio 1947, pubblicato nel supplemento n. 1 del n. 158 della Gazzetta Ufficiale del 14.7.1947, nel quale si stabilisce che il servizio di insegnamento, prestato dai candidati ai concorsi a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, è computabile come titolo purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi; considerato che in Sicilia, per le note contingenze belliche, la durata dello anno scolastico, e, quindi, del servizio di insegnamento, nel periodo 1940-1944, non ha in molti casi raggiunto i sette mesi consecutivi con la conseguenza che, se fosse applicata alla lettera la norma anzidetta, numerosi candidati siciliani verrebbero a trovarsi svantaggiati nel punteggio del concorso; informi la Assemblea sull'azione che si propone di svolgere presso il Ministero della P. I. al fine di ottenere che la disposizione su citata sia interpretata ed applicata nel senso che l'anno di insegnamento sia computato come titolo anche nei casi in cui, per cause dipendenti dallo stato di guerra, esso non abbia potuto raggiungere la durata di sette mesi consecutivi. Chiede risposta scritta d'urgenza, in vista della prossima scadenza del termine del bando di concorso. — F.to: *Camillo Ausiello* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette saranno iscritte, per lo svolgimento, all'ordine del giorno; quella, per cui è stata chiesta risposta scritta, sarà trasmessa all'Assessore competente.

Annuncio di interpellanza

BENEVENTANO, segretario, dà lettura della seguente interpellanza pervenuta alla Presidenza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Regione, per conoscere quali provvedimenti il Governo regionale intenda adottare — indipendentemente da quanto è di pertinenza del Governo centrale — per il potenziamento dell'Ente autonomo del teatro Massimo, ed in particolare in relazione alla costituzione di un'orchestra ed un coro stabile. Quest'ultimo provvedimento — già adottato a Napoli, Venezia, Roma, Firenze, Milano ed altri centri minori — oltre a risolvere il problema di circa 160 famiglie, darebbe al più importante ente meridionale la possibilità di un rendimento artistico degno della capitale della Regione siciliana. — F.to: *Mario Mineo, Pompeo Colajanni* ».

PRESIDENTE comunica che l'interpellanza testè letta sarà iscritta, per lo svolgimento, all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori

NAPOLI propone che vengano invertiti i numeri dell'ordine del giorno onde procedere subito all'elezione dei membri dell'Alta Corte.

PRESIDENTE interPELLA l'Assemblea sulla proposta dell'on. Napoli.

(E' accolta)

Votazione per la nomina dei membri dell'Alta Corte

PRESIDENTE ricorda che l'Assemblea, nella seduta dell'8 agosto, ha già deciso di eleggere tre membri effettivi ed uno supplente per l'Alta Corte. Indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto.

GENTILE, segretario, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ausiello - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Bosco - Castiglia - Castiglione - Castorina - Colajanni Luigi - Costa - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile Giganti Ines - Guarnaccia - Lo Presti Concetto - Lo Presti F.P. - Luna - Majorana - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Potenza - Ramirez - Restivo - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Giuseppe - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Seminara - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola - Zino.

(I segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione.

Per i tre membri effettivi dell'Alta Corte

Presenti e votanti 57

Hanno ottenuto voti: Sturzo Luigi 55, Orlando Vittorio Emanuele 54, Selvaggi Giovanni 43, Guarino Amella Giovanni 1, Catinella Salvatore 1.

Per il membro supplente:

Presenti e votanti 57

Hanno ottenuto voti: Catinella Salvatore 47, Guarasi Vito 3, Pugliatti Salvatore 1, Selvaggi Giovanni 1.

Proclama eletti:

Membri effettivi: Vittorio Emanuele Orlando, Luigi Sturzo, Giovanni Selvaggi.

Membro supplente: Salvatore Catinella.

Seguito della discussione del disegno di legge: "Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative".

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, pur avendo già fatto sul progetto di legge in discussione una relazione orale nella seduta del 14 agosto, riferisce all'Assemblea sul coordinamento dei lavori compiuti dalla commissione legislativa, nelle riunioni tenute successivamente a quella data.

Rilevato che la commissione ha compiuto i lavori con il valido apporto del parere dei rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici, si augura che l'Assemblea voglia dare prova di comprensione nel considerare che, al di sopra degli interessi singoli, devono essere salvaguardati quelli di tutte le categorie interessate in materia di estagii e di canoni.

Ritiene, però, necessario precisare che la commissione, nel formulare il controprogetto da essa presentato (v. allegato), si è ispirata al concetto informatore del progetto di iniziativa parlamentare sottoposto al suo esame, cioè alla necessità di una riduzione dei canoni.

Richiamandosi, poi, a quanto avvenuto negli anni scorsi e ricordato che i due decreti Gullo e il decreto del Capo provvisorio dello Stato che li aveva confermati — tutti e tre annullati dalla Corte di Cassazione — prevedevano un indennizzo per le spese culturali, sostiene che su queste incide la resa unitaria e, quindi, il buon andamento stagionale, in quanto sono strettamente collegate al costo di produzione.

Ricorda, altresì, che in sede nazionale, con un recente provvedimento legislativo, è stato ritenuto opportuno estendere la possibilità della revisione anche ai canoni d'affitto in natura e in denaro ragguagliato al prezzo del

grano: estensione, che è prevista dal progetto di legge in esame e che, a suo avviso, deve considerarsi sia come indennizzo del costo di produzione che come risarcimento dei danni derivanti dalla sfavorevole annata agraria.

Prosegue, rilevando che è assurda la pretesa dei proponenti di volere distinguere la percentuale di riduzione dovuta come premio di produzione da quella dovuta come indennizzo per il cattivo andamento stagionale, dato che il raccolto in Sicilia non è stato inferiore a quello delle altre regioni d'Italia, per le quali è stata prevista una riduzione dei canoni del solo 30%. Ciò è stato, peraltro, riconosciuto dall'Ispettore compartimentale della agricoltura, secondo il quale il decorso sfavorevole dell'annata agraria in Sicilia deve essere limitato alle zone colpite dalla siccità.

Legge, quindi, la relazione scritta (v. allegato) presentata dalla Commissione a conclusione dei suoi lavori, commentandola nelle sue parti salienti.

Riferendosi al n. 5) della relazione, ricorda che l'art. 1 del progetto di iniziativa parlamentare, limitando la misura dell'estaglio ad 1/5 del valore complessivo della produzione, non considerava che la natura dei rapporti contrattuali può variare caso per caso; per cui si può avere - ad esempio - la concessione della nuda terra oppure il concorso del proprietario alle spese o alle migliorie, ecc. Tale differenza di obbligazioni, che caratterizza i vari contratti, è stata tenuta presente dalla commissione che, nell'interesse dell'economia agraria siciliana, ha approvato a maggioranza la soppressione dell'art. 1.

A proposito del n. 6) della relazione, ricorda che nel 1945-46 il prezzo del grano fu stabilito in L. 10 al Kg. Tale prezzo, strettamente politico, non poteva evidentemente rimborsare le spese di produzione e giustificava pertanto una particolare considerazione per gli affittuari coltivatori diretti, i quali — come lavoratori — avevano diritto ad essere salvaguardati nei loro interessi. Molti proprietari riconobbero, quindi, l'esattezza e la fondatezza del premio di coltivazione loro concesso e consentirono la riduzione degli estagii. Nell'anno in corso, invece, considerate le varie forme di affitto, i piccoli affittuari coltivatori diretti, hanno già goduto del grande vantaggio loro derivante dalla proroga dei contratti di piccola affittanza. (*Proteste e dissensi a sinistra*)

CRISTALDI rileva che la proroga dei contratti non inficia la libera contrattazione dei canoni.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, ribatte che i contratti sono prorogati da due

anni alle stesse condizioni degli anni precedenti.

Accenna, quindi, ai provvedimenti legislativi sulle terre incolte, che hanno permesso alle cooperative di ottenere 103.000 ettari di terra, di cui 48.000 solo in Sicilia; dati di fatto, che servono a far cadere tutte le accuse tendenti a insinuare che il sorgere delle cooperative nell'Isola sia stato ostacolato.

MARINO precisa che tali terre non sono state concesse, bensì « occupate » dai contadini.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, ribatte che le terre sono state assegnate con il consenso dei proprietari, i quali hanno consentito alle cooperative di fare il loro esperimento e sarebbero soddisfatti se questo potesse riuscire. (*Proteste e commenti a sinistra*)

Ricorda, inoltre, che ai 48.000 ettari bisogna aggiungerne altri 10.000, concessi nei due anni precedenti e che la maggior parte delle terre concesse appartenevano ad affittuari, che ne furono in tal modo spogliati.

Con tali concessioni i canoni di affitto sono stati anche ridotti, come può rilevarsi da un raffronto tra i preesistenti contratti di affittanza e quelli relativi alle cooperative. (*Proteste e voci di diniego dalla sinistra*)

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, rispondendo alle interruzioni afferma che è disposto a fornire la documentazione necessaria, da cui risulta che nessuna commissione preposta all'assegnazione delle terre ha rispettato i vecchi contratti di affitto: se, ciò nonostante, vi sono eslagi elevati, questi sono stati liberamente concordati dalle parti senza intervento delle commissioni o fissati dalle autorità. Infatti, dei 48.000 ettari assegnati, 13.000 sono stati concessi bonariamente e senza l'intervento delle commissioni: il che dimostra che i proprietari hanno mantenuto fede al patto di concordia e di collaborazione, che non sempre è stato, invece, rispettato dall'altra parte. (*Proteste a sinistra*)

Avverte, poi, che, oltre agli emendamenti di cui al n. 6 lettera b) della relazione, sono stati presentati altri due emendamenti dagli on.li Mariño e Cristaldi. Ricorda, inoltre, che l'art. 6 del progetto rielaborato dalla Commissione — ed approvato all'unanimità — è stato determinato dalla considerazione di venire incontro alla piccola proprietà, che, vincolata dalla proroga degli affitti, è la più danneggiata dalle contingenze del momento e non è, in grado di pagare con il reddito, le tasse.

CRISTALDI afferma che l'art. 6 è stato proposto proprio dai deputati di sinistra.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, prosegue rilevando che la piccola proprietà non è, comunque, esentata dal subire la riduzione del 30% del canone, bensì dalle eventuali maggiori decurtazioni di esso che possono essere stabilite dalle commissioni competenti dietro richiesta degli affittuari. Raccomanda, pertanto, all'Assemblea di esaminare la possibilità di escludere i piccoli proprietari anche della riduzione del 30% prevista dal progetto di legge.

Conclusa la lettura della relazione, rileva che la discussione deve, a suo avviso, aver luogo sulla base del progetto presentato dalla commissione legislativa, la quale, per costanti prassi parlamentare, ha il potere di rielaborare le leggi sottoposte al suo esame, restando salvo il diritto, da parte dell'Assemblea, di presentare ed accettare gli eventuali emendamenti.

Si augura che l'on. Cristaldi, che ha presentato una relazione di minoranza, renda più facile il compito dell'Assemblea, considerando soprattutto che la commissione legislativa ha inteso salvaguardare, con sereno spirito di obiettività, tutti i diritti dei lavoratori, con l'ammettere, oltre l'indennizzo del 30%, la possibilità, per i casi più gravi, di una ulteriore riduzione del canone mediante ricorso alle competenti commissioni.

CASTIGLIONE rileva che simili ricorsi danno luogo a lunghe e dispendiose controversie, alla cui definizione si perviene anche dopo alcuni anni.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, ribatte che la legislazione vigente non consente di non rispettare i contratti. Si augura, comunque, che la discussione possa svolgersi in un'atmosfera di armonia e di comprensione e che si tenga soprattutto presente che la pressione fiscale è tale da non dare la possibilità al proprietario di sostenere ulteriori aggravii finanziari, che lo metterebbero in condizioni di non potere pagare le tasse. (*Commenti ironici a sinistra*)

Conclude, affermando che il progetto di legge, nel testo proposto dalla commissione, rispetta tutti i principi economici, sociali e politici.

CRISTALDI, quale esponente di minoranza nella commissione legislativa, ricorda che, quando i quattro deputati del Blocco del popolo formularono la proposta di legge in discussione, si proposero un esame del problema degli affitti relativi ai fondi rustici, considerandolo nella sua interezza e non in qualche suo aspetto particolare.

Da tale esame risultò chiaro che il piccolo affitto non può essere lasciato alla mercé della

libera concorrenza, in quanto in un regime in cui la terra, che è un'entità fisica, non può essere adeguata alle richieste ed ai bisogni, la piccola impresa agraria non ha possibilità di resistere al fluttuare dei mercati. Per tali considerazioni — accennate, peraltro, nella relazione scritta di minoranza (v. allegato), da lui presentata ad illustrazione del testo di legge proposto dalla minoranza stessa — i deputati presentatori della proposta di legge vollero stabilire all'art. 1 una norma base che sottraesse dal pericolo della libera speculazione la piccola affittanza. A tale scopo si credette opportuno proporre che i canoni in natura o in denaro, dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative, non potessero superare in natura e in valore il quinto della produzione.

Tale norma non costituisce una innovazione nel sistema legislativo italiano, in quanto esistono dei precedenti legislativi che stabiliscono, sia nel caso della concessione delle terre incolte, sia nel caso di cessione di terra a mezzadria, che la remunerazione per l'uso di un fondo non può superare il quinto della produzione.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, fa osservare che la misura di 1/5 si applica soltanto nel caso di concessione di terra nuda.

CRISTALDI ricorda che, per tale ragione, la parte in minoranza nella commissione ha proposto che dal beneficio di cui all'art. 1 della proposta originaria vengano esclusi i fitti dei fondi a miglioria o migliorati.

A suo avviso, però, non basta stabilire solamente il principio dell'equo canone, ma anche la misura in cui esso deve essere contenuto, e ciò in conformità della precedente legislazione sia italiana che straniera.

La commissione legislativa, invece, non considerando né la passata esperienza legislativa né la inderogabile esigenza di non porre la piccola impresa agraria, che economicamente è più produttiva della grande, di fronte al pericolo del fallimento, non solo ha soppresso l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa parlamentare, ma non lo ha nemmeno sostituito.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di tutelare i coltivatori diretti che gestiscono piccole imprese di lavoro. L'Assemblea dovrà assumere in proposito la sua responsabilità, tenendo presente che non approvare il principio sancito all'art. 1 della proposta di legge di iniziativa parlamentare significherebbe lasciare alla mercè della libera concorrenza, cioè della speculazione, coloro che lavorano con le proprie famiglie sulla terra. *(Applausi dalla sinistra)*

Il secondo aspetto della questione è rappre-

sentato dal premio di coltivazione sulla cui origine ritiene che il relatore di maggioranza, on. Starrabba di Giardinelli, abbia equivocato, affermando che tale premio viene concesso al produttore in considerazione degli elementi più eterogenei.

E' del parere che tale tesi sia infondata, in quanto, essendo la misura del premio di coltivazione uguale in tutta Italia, esso non può essere attribuito a cause generiche.

Afferma, al contrario, che il premio di coltivazione deve essere messo in relazione al prezzo politico di ammasso del grano, anche perchè l'uno e l'altro sono sorti contemporaneamente. Lo Stato ha, infatti, stabilito di concedere tale premio, in quanto il prezzo politico di ammasso, essendo antieconomico, non è remunerativo; per cui il premio stesso serve a dare la possibilità al produttore di coprire le spese di produzione che il prezzo politico di ammasso da solo non compenserebbe interamente.

Richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il premio di coltivazione è stato fissato nella misura del 30%, sia per la precedente annata agraria che per quella in corso ed anche per la prossima. L'averne fissato uniformemente ed anche anticipatamente la misura per diverse annate agrarie esclude di per se stesso che il premio in argomento sia dovuto a cause eterogenee.

Rileva, poi, che il premio di coltivazione non comprende il risarcimento dei possibili danni cui va incontro la gestione di una impresa agraria, e ciò sia perchè in caso contrario non potrebbe avere quel carattere di uniformità nazionale che in realtà riveste, sia perchè, dovendo variare a seconda dei diversi anni di produzione, non potrebbe essere stabilito in anticipo. Ritiene, dunque, che debba esser considerato come un'integrazione, accordata dallo Stato al coltivatore diretto, al fine di attenuare, in relazione alle maggiori spese di coltivazione affrontate, la differenza, in atto esistente, fra il prezzo politico del grano ed il reale suo prezzo economico.

Osserva, quindi, che tutti i possibili danni, cui va incontro il coltivatore diretto nella gestione della sua impresa, non vengono contemplati dal suddetto provvedimento, come — ad esempio — nel caso di incendio fortuito, in cui, ove il fittavolo abbia subito danni tali da causare la distruzione del prodotto, esso ha, per legge, il diritto di chiedere una riduzione del canone. Fa poi notare che l'Assemblea ha già stabilito, nell'assegnare con la legge votata il 24 giugno 1947, il 60% del prodotto ai mezzadri, che in relazione al cattivo andamento stagionale della presente annata agraria bisognas-

se venire incontro alle necessità dei mezzadri mediante un provvedimento straordinario.

Osserva, quindi, che, se i piccoli fittavoli rispetto ai mezzadri dovessero avere un trattamento di minore considerazione nel risarcimento del danno da essi subito a causa della siccità, si verrebbe a creare una situazione di evidente ingiustizia.

Riferendosi, poi, alle obiezioni fatte dallo on. Starrabba di Giardinelli che non si può fissare un risarcimento in favore dei fittavoli, per i danni da essi subiti, dato che questi non sono avvenuti in misura uguale nella regione, sia per la qualità varia dei terreni, sia perché il grado di siccità non è stato identico nelle diverse zone, osserva che, in ogni caso, si può stabilire un limite entro il quale i coltivatori possono richiedere il risarcimento. Dichiarò, quindi, che ove il danno subito sia inferiore al 30% della resa della precedente annata agraria, esso non deve essere preso in considerazione; ma, quando superi tale percentuale, deve essere data ai fittavoli la possibilità di chiedere il risarcimento. E' necessario, poi, che tale legge sia chiara e che possa essere applicata con facilità, in modo da evitare quelle lungaggini procedurali che, mentre costringerebbero ingiustamente gli aventi diritto ad affrontare spese non indifferenti, potrebbero provocare il sorgere di possibili rancori fra le parti. Osserva, a tal proposito, che il disegno di legge elaborato dalla commissione ed approvato dalla maggioranza prevede, invece, soltanto un tentativo di componimento dinanzi alle commissioni comunali, e rinvia le controversie non conciliate alla procedura comune.

Tale criterio potrebbe accogliersi ove si trattasse di pochi casi; ma, essendo invece un fenomeno collettivo che interessa migliaia di coltivatori diretti, è necessario che, a simiglianza del provvedimento già preso in favore dei mezzadri, le vertenze vengano portate davanti alle commissioni comunali presiedute dal sindaco, le quali, appunto per la equità della loro composizione, le risolvano in forma arbitrale.

BORSELLINO CASTELLANA osserva che la facoltà di adire le commissioni provinciali per la revisione dei canoni è stabilita dall'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277.

CRISTALDI ricorda che, al pari di quanto è stato già osservato in materia di mezzadria, il piccolo fittavolo riesce difficilmente ad andare fino ad una commissione provinciale per fare valere il suo diritto, perchè ostacolato dalle spese che dovrebbe affrontare e dalla conseguente perdita di tempo. D'altro canto, stabilendo che le controversie debbano essere portate innanzi alle commissioni comunali non si esclude che, in seguito, si possa far ri-

corso alle commissioni provinciali o regionali.

BONAJUTO osserva che il disegno di legge elaborato dalla commissione contempla tale possibilità.

CRISTALDI obietta che il disegno di legge non stabilisce che tale tentativo di composizione dinanzi alle commissioni comunali sia obbligatorio, poichè anzi la tesi sostenuta dagli agrari — che ha influito nella formulazione del progetto di legge in esame — tende a negare che le commissioni comunali possano decidere circa i danni causati dalla siccità.

E' necessario, invece, stabilire nella legge tale possibilità e pertanto indicare i limiti entro i quali le commissioni comunali possono prendere in considerazione le richieste di risarcimento, specie quando il danno subito sia superiore al 30% del raccolto.

Riferendosi, poi, al premio di coltivazione rileva che è doveroso usare un criterio differente fra i piccoli affittuari, i quali non hanno possibilità di sopperire al minore introito causato dal prezzo politico del grano mediante altri proventi, ed i grossi gabelloti, che hanno nelle loro aziende agricole altri cespiti di guadagno; per cui è necessario stabilire che, mentre i primi useranno in loro favore di tale premio, i secondi dovranno invece versarlo ad uno speciale fondo di solidarietà da destinarsi per la riforma agraria. In tal modo soltanto, sarà seguito un criterio equo, morale e socialmente economico, poichè in ultima analisi, tale fondo andrebbe a beneficio della proprietà.

La minoranza nella commissione ha sostenuto, pertanto, che il premio di coltivazione ai grossi gabelloti non vada a beneficio dell'impresa, ma costituisca uno speciale fondo a carattere regionale da utilizzarsi per le opere di trasformazione agraria che il Governo intraprenderà nell'ambito e per l'avvenire della Regione. Se infatti è giusto che la proprietà si sottoponga a un sacrificio a favore dei coltivatori diretti, non c'è motivo che di esso vengano a giovare anche i grossi affittuari.

Pertanto, il progetto di legge originario, stabilendo che il 30% di riduzione dei canoni da pagarsi dai grossi affittuari dovesse destinarsi a uno speciale fondo da investirsi nella stessa proprietà cui il rapporto di affitto si riferisce, costituiva un vantaggio per il proprietario.

Ciò esposto, esprime la sua meraviglia che ad opporsi all'articolo 3, che prevedeva appunto tale agevolazione per la proprietà, non siano stati i rappresentanti dei grossi gabelloti, bensì proprio quelli dei proprietari. (*Commenti dai banchi della destra*)

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*,

obietta che coloro che l'on. Cristaldi ha voluto chiamare proprietari sono in realtà agricoltori. *(Interruzioni e commenti dalla sinistra)*

CRISTALDI, osservato che il rapporto di affitto intercorre sempre fra la proprietà e l'impresa agricola e che proprio da parte dei proprietari è venuta l'opposizione al disposto dell'articolo 3 nettamente favorevole alla proprietà, conclude affermando che il presente dibattito supera il significato soltanto contingente della legge in discussione ed assume quello più generale di indicazione della volontà dell'Assemblea di venire incontro alle masse contadine dei piccoli imprenditori e dei coltivatori diretti, onde realizzare in tal modo la vera autonomia della Sicilia.

Questa, infatti, deve riparare a tutto un passato di ingiustizia e di servaggio, non solo per i contadini, ma per la stessa terra.

Se dovessero perdurare quelle condizioni di arretratezza per le quali, finora, i proprietari sono stati padroni di fare le leggi che loro tornavano più utili, mentre ai contadini restava solo il dovere di servire sottoponendosi ad esse, vane sarebbero state tutte le conquiste realizzate dal popolo italiano e siciliano, dall'unità del Paese all'autonomia. Se si dovesse ottenere un simile risultato, tanto valeva rimanere sotto i Borboni. *(Applausi dalla sinistra)*

Conclude, dichiarando che il Blocco del popolo è per l'autonomia — e lo ha dimostrato —, quando questa significa portare in primo piano gli interessi dei lavoratori e del popolo siciliano; ma ad essa si opporrebbe se dovesse essere intesa come difesa degli interessi degli agrari.

GALTABIANO si dichiara, anzitutto, d'accordo con l'on. Cristaldi nel ritenere che l'autonomia mancherebbe ai suoi scopi se non affrontasse con senso di equità e con criterio moderno il problema della terra. Afferma, anzi, che di tale principio ha sentito l'esigenza sin da quando ha aderito all'idea indipendentista, ritenendo che i Siciliani abbiano la necessità di rinnovare la propria personalità, attraverso una struttura politica adatta, il cui scopo sia non di smembrare l'Italia, ma di consentire loro di diventare un popolo moderno, fornito di moderni strumenti di organizzazione civile e politica.

In merito al disegno di legge in esame, osserva che non si tratta tanto di stabilire se debba prevalere il principio liberistico — che sembra sia caldeggiato dall'on. Starrabba di Giardinelli — o quello dell'economia pianificata, sostenuto dall'on. Cristaldi.

FRANCHINA osserva che l'on. Starrabba di Giardinelli vorrebbe rifarsi addirittura alle teorie fisiocratiche. *(Commenti ed interruzioni dai banchi della destra)*

GALTABIANO prosegue, affermando che debba piuttosto ridurre la questione al suo aspetto concreto, specialmente trattandosi di un provvedimento di carattere contingente.

Osserva, pertanto, che bisogna accertare concretamente in chilogrammi di grano il canone che spetta al proprietario, rispettivamente secondo la relazione della commissione e secondo quella di minoranza. Infatti, premesso che nell'ipotesi di un canone di 4 quintali, secondo la tesi sostenuta dall'on. Starrabba di Giardinelli, e cioè di un'unica riduzione del 50%, toccherebbero al proprietario 280 chilogrammi di grano, chiede all'on. Cristaldi a quanto si ridurrebbe il canone suddetto secondo la tesi da lui sostenuta.

FRANCHINA precisa che il canone dovrebbe essere ulteriormente ridotto a seconda dei danni prodotti dalla siccità.

MARINO chiarisce che la riduzione, secondo la proposta della minoranza, non può comunque superare il 50%, limite massimo stabilito dal Codice Civile. E' però necessario stabilire la pregiudiziale che tutti gli estagii non possono superare 1/5 della produzione.

GALTABIANO trae la conseguenza che, sempre nell'ipotesi di un canone di quattro quintali, la differenza massima sarebbe 80 kg. Osserva, poi, che in Sicilia la contesa per la ripartizione dei prodotti cerealicoli — di cui la questione in oggetto è un particolare aspetto — viene acuita dal fatto che la resa unitaria è molto più bassa che in altre regioni, aggirandosi sugli 8 q.li per ettaro, mentre nel Lazio arriva a 15 q.li e in Emilia a 30.

Infatti, essendo unico il prezzo politico del grano, mentre in Emilia e nel Lazio si tratta di dividere per ogni ettaro un prodotto che ha il valore rispettivamente di 90.000 e di 45.000 lire; in Sicilia, il ricavo per ettaro non supera le lire 24.000. Si rende, perciò, necessario, a suo avviso, che nella prossima seduta agraria il prezzo del grano in Sicilia sia stabilito dalla Regione.

Rileva, infine, che la questione degli estagii, così come è stata impostata nel presente dibattito, non interessa tutta l'Isola, ma tutt'al più la provincia di Agrigento, quella di Caltanissetta, per buona parte quelle di Palermo e Trapani, e, solo limitatamente, le provincie di Enna e Catania. Interessa cioè non più di 120 comuni su 350.

Suggerisce, quindi, che la commissione legislativa, studi la questione provincia per provincia, considerando quali comuni siano particolarmente interessati per i danni in essi verificatisi a causa della siccità ed in quali altri esista quel monopolio della terra cui l'on. Cri-

...ento, ed accertando, infine, la remunerazione di ogni singola contrada.

MARINO obietta che un tale sistema di accertamento era stato proposto nel corso dei lavori della commissione, ma che venne scartato.

PANTALEONE intende soffermarsi su un solo punto, e cioè sul fatto che la commissione legislativa non ha tenuto conto della riduzione dei canoni enfiteutici proposta nel progetto di legge di iniziativa parlamentare. In proposito, rileva che, sia dalla relazione di maggioranza che da quella di minoranza, è emerso che la riduzione del 30% dei canoni ed estagii trova la sua ragione di essere nel prezzo politico del grano; per cui non è giustificata l'esclusione da tale riduzione dei canoni enfiteutici che gravano sulla stragrande maggioranza dei coltivatori diretti, i quali sono altresì sottoposti al pagamento di numerose imposte.

ROMANO GIUSEPPE osserva che l'enfiteuta può considerarsi alla stregua del proprietario.

PANTALEONE insiste perchè venga riesaminata nel corso della discussione la questione dei canoni enfiteutici.

PRESIDENTE, prima di chiudere la discussione generale, invita l'Assessore all'agricoltura ad esprimere il pensiero del Governo.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, riassumendo per sommi capi la relazione già fatta nella seduta del 14 agosto sulla sua partecipazione ai lavori della Commissione legislativa per l'agricoltura, ricorda di essere stato invitato a formulare quello che poi è divenuto l'articolo 2 del progetto di legge elaborato dalla commissione.

In tale articolo credette necessario inserire il riferimento agli articoli 1623 e 1467 del Codice Civile per evitare che la legge in esame, al pari dei due decreti Gullo e del successivo decreto del Capo provvisorio dello Stato, potesse essere impugnata per incostituzionalità.

Osserva, in proposito, che il riferimento ai predetti articoli del Codice Civile soddisfa pienamente alle esigenze prospettate dall'on. Cristaldi, in quanto si viene implicitamente a riconoscere che la riduzione dei canoni è in stretta relazione con il prezzo politico del grano. (*Dissensi a sinistra*)

La riduzione del 30% consegue appunto dall'esistenza del prezzo politico del grano che ha determinato a carico dell'affittuario quella eccessiva onerosità, prevista dall'articolo 1467 C. C. e che è considerata dall'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, da lui presentato.

Rileva, inoltre, che, prevedendosi all'art. 3 del disegno di legge la possibilità di una ulte-

riore riduzione del canone oltre il 30%, mediante il ricorso alle commissioni istituite dal D.L.C.P.S. 1.4.1947 — che, peraltro, non disponeva la revisione dei canoni in natura o ragguagliati in grano — si è ritenuto opportuno derogare esplicitamente all'art. 1 dello stesso decreto legislativo.

Ricorda di avere proposto — e la commissione ha approvato — che la revisione del canone, in tutte le sue forme, venisse stabilita nell'articolo 1; che all'articolo 2 fosse stabilita la revisione del 30% in considerazione del prezzo politico e delle maggiori spese; che all'articolo 3 fosse prevista la possibilità di adire le commissioni per l'equo prezzo per ottenere, in caso di una sperequazione eccessiva, una ulteriore riduzione. Tali articoli mantengono le linee fondamentali del progetto di iniziativa parlamentare e considerano con sufficiente larghezza le esigenze dei piccoli proprietari e dei contadini.

Ricorda di avere, altresì, proposto un altro emendamento che stabilisce i limiti entro i quali le commissioni per l'equo prezzo possono ridurre ulteriormente il canone. Tale riduzione, a norma dell'emendamento da lui proposto — che è stato respinto dalla commissione —, avrebbe avuto luogo nel caso di un raccolto inferiore alla produzione media già ridotta del 20%. La riduzione del canone avrebbe dovuto essere stabilita, pertanto, in una percentuale pari alla metà della quantità in meno di produzione media, già decurtata del 30%. Tale riduzione non potrebbe, comunque, superare il limite del 50% previsto dal C. C.

Pur avendo la competente commissione legislativa respinto tale emendamento, dichiara di insistervi.

Riguardo alle osservazioni fatte dall'on. Cristaldi sulle commissioni comunali dell'equo prezzo, rileva che dall'articolo 5 del disegno di legge deriva che il regolare svolgimento delle controversie derivanti dalla legge in esame o dal D.L.C.P.S. 1.4.1947 avrà luogo davanti alle commissioni provinciali, essendo quelle comunali incaricate di tentarne la pacifica soluzione.

Conclude, dichiarando che il Governo accetta il progetto di legge presentato dalla commissione; ma insiste nell'emendamento aggiuntivo all'art. 2 respinto dalla medesima.

PRESIDENTE, poichè nessun altro ha chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione generale e mette ai voti, per alzata e seduta, il passaggio alla discussione dei singoli articoli.

(E' approvato)

Rinvia, quindi, la discussione alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 21,40

La seduta è rinviata al giorno successivo, giovedì, 28 agosto, alle ore 18, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni all'Assemblea;
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative » (6);
3. — Discussione del disegno di legge di iniziativa Governativa: « Norme transitorie per l'applicazione del D.L.C.P.S. 8.9.1946. n. 89 » (24);

7. — Svolgimento di 4 mozioni;
5. — Interrogazioni;
6. — Svolgimento di 3 interpellanze;
7. — Presa in considerazione di proposta di legge d'iniziativa parlamentare: *Castro-giovanni, Gallo Concetto*: « Posizione giuridica dei professori universitari nominati in Sicilia dal Governo Militare Alleato » (22);
8. — Nomina di un Assessore effettivo.

ALLEGATO

Relazioni scritte al disegno di legge: « Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative »:

a) relazione della Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione:

La Commissione legislativa permanente per l'agricoltura e l'alimentazione ha esaminato nei giorni 12 e 13 agosto 1947, con l'intervento dell'on. Assessore per l'agricoltura, il progetto di legge di iniziativa parlamentare presentato dagli on. Pantaleone, Cristaldi, Marino e compagni, relativa alla riduzione dei canoni degli affitti e dei contratti di enfiteusi.

1) Preliminarmente è stata dibattuta la questione relativa alla competenza dell'Assemblea regionale a legiferare in tale materia, essendosi rilevato da qualche componente della commissione che, pur essendo la materia da trattare compresa nell'articolo 14 lettera a) dello Statuto regionale (« agricoltura e foreste »), mancherebbe la competenza dell'Assemblea regionale, in quanto la legislazione esclusiva di cui allo stesso articolo riguarda soltanto la parte pubblicistica delle materie in detto articolo indicate, con esclusione dei rapporti tra privati, come è espressamente detto in uno dei commi di esso.

La commissione, peraltro, ha ritenuto la competenza della Assemblea regionale.

2) E' stato, altresì, sollevato il dubbio sulla costituzionalità di una legge, la quale mortificasse il principio della libertà di contrattazione, facendosi in particolare rilevare che detto principio è anche stato riaffermato, per ciò che riguarda la determinazione degli estagii dei piccoli affitti, nella relazione della Commissione economica all'Assemblea costituente. In detta relazione (pag. 191), pur ammettendosi la possibilità di un regolamento collettivo dei piccoli affitti e coltivatori diretti, è stata espressamente negata la possibilità di regolare con criterio unico e generale gli estagii locatizi, riaffermandosi in questo campo la libertà contrattuale delle parti.

Superando anche detto rilievo, la commissione legislativa ha deciso di passare all'esame del progetto.

3) L'Assessore all'agricoltura ha rilevato l'opportunità di tenere presente anche il recente progetto di legge del Ministro Segni, sulla ri-

duzione dei canoni di affitto, preannunciato dalla stampa di questi ultimi giorni.

La commissione è stata unanime nel ritenere inapplicabile in Sicilia il suddetto preannunciato decreto, e ciò appunto in conseguenza della affermata competenza dell'Assemblea legislativa regionale.

4) Circa la organicità del progetto presentato, è stata rilevata la incogruenza di trattare cumulativamente rapporti tra di loro diversi e contrastanti, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico. In particolare, è stata rilevata la diversa natura del contratto di affitto e del contratto di enfiteusi, a cui corrisponde una diversa sostanza economica dei rapporti stessi.

Per ciò che riguarda la necessità d'intervenire nei predetti rapporti, per considerazioni contingenti alla corrente annata agraria, è stata anche rilevata la inopportunità di una generalizzazione del lamentato avverso andamento stagionale. Si è, quindi, prospettato alla commissione il quesito relativo alla reazione in blocco dello intero progetto per le rilevate incongruità tecniche.

Nonostante i superiori rilievi, la commissione ha deciso di passare all'esame dei singoli articoli, senza che ciò potesse costituire un pregiudizio per la eventuale modifica e sostituzione di tutti i singoli articoli del progetto.

5) Sul primo articolo i presentatori del progetto si sono richiamati a pretesi precedenti legislativi, costituiti dal decreto per la concessione delle terre incolte alle Associazioni contadine e dal decreto per la ripartizione dei prodotti nei contratti di colonia impropria e compartecipazione.

E' stata, però, in contrario rilevata la inopportunità del richiamo di detti precedenti sia per il carattere sanzionatorio del decreto sulle terre incolte sia per la natura eccezionale delle norme per la ripartizione dei prodotti nella colonia parziaria.

E' stato, altresì, opportunamente rilevato che la enorme varietà dei terreni e degli apporti

del concedente ed in generale delle clausole contrattuali renderebbe assurda ed aberrante la misura unica dell'estaglio, sia pure fissato in quota.

Sono stati proposti degli emendamenti e la soppressione dell'intero articolo.

Messa ai voti questa ultima proposta, è stata approvata a maggioranza, restando in tal modo assorbite le altre proposte.

6) a) I presentatori on.li Cristaldi e Marino, prima di iniziare la discussione dell'articolo 2 del progetto, hanno presentato un emendamento ciascuno tendente a concedere agli affittuari due distinte riduzioni di estagio, e precisamente l'una fissa, come premio di coltivazione, e l'altra variabile, come risarcimento dei danni della siccità.

Contro tale duplicazione di riduzioni sono stati mossi molteplici rilievi.

Per ciò che riguarda il cosiddetto premio di coltivazione, è stato preliminarmente rilevato che non ricorrono nel corrente anno quelle ragioni che nei fortunosi anni precedenti hanno eccezionalmente giustificato l'attribuzione all'affittuario di una parte del prezzo del grano, sotto forma di « premio di coltivazione ». Infatti, le suddette eccezionali circostanze consistevano essenzialmente nella quasi totale mancanza di fertilizzanti, che aveva notevolmente abbassato la media di produzione, nonché nel prezzo politico del grano; mentre nel decorso anno non si è verificata la scarsità dei fertilizzanti, e il prezzo del grano si avvicina ora al suo prezzo economico.

È stato, altresì, rilevato lo scarso favore incontrato dai precedenti provvedimenti che attribuivano agli affittuari il premio di coltivazione. Indice di tale sfavore sono state le molteplici sentenze che hanno dichiarato illegittimi ed incostituzionali i vari provvedimenti in proposito emanati dal Governo centrale.

Autorevole e decisiva critica contro gli accennati provvedimenti si legge nella citata relazione della Commissione economica alla Costituente (pag. 176-177):

« Nel periodo eccezionale di guerra, il blocco dei canoni di affitto quando si verifica un rialzo dei prodotti del mercato, le proroghe di imperio dei contratti, la fissazione arbitraria di un prezzo di conferimento e di un prezzo inferiore dei prodotti per il pagamento dei canoni di affitto, se hanno risposto ai fini per i quali tali provvedimenti furono presi, del che vi è serio motivo di dubbio, hanno sicuramente portato una diffidenza e una sfiducia del contratto di locazione degli immobili rurali assai dannosa alla risoluzione privatamente equa e socialmente utile del problema.

Inoltre, si deve mettere in chiaro che tali provvedimenti, come si è detto generali e ap-

plicati alla generalità, riguardavano e dovevano interessare esclusivamente le eccezioni e cioè i locatori e gli affittuari troppo esosi, e non la grande maggioranza, che ha sempre dimostrato, sia da una parte che dall'altra, comprensione reciproca e spirito d'intesa. Non di rado i provvedimenti in parola hanno turbato la buona armonia, laddove questa avrebbe continuato a sussistere, senza l'arbitrario intervento della legge. E che questa non possa rispondere ad equità lo comprova che non pochi affittuari si comportano come se le disposizioni in loro favore non esistessero e vi attribuiscono un valore ben limitato, riconoscendo, contro la legge, il maggior diritto del locatore ».

Si è, infine, osservato che il progetto Segni, di cui ha dato notizia la stampa in questi ultimi giorni, comincia col dichiarare revisionabili anche gli estagii in grano e, nel concedere la riduzione del 30% come premio di coltivazione, dà facoltà ad entrambi le parti di adire la commissione arbitrale, nel caso in cui il canone, così ridotto, risultasse sperequato.

b) A seguito di detti rilievi, è stato presentato dall'on. Starrabba di Giardineta altro emendamento.

Altri due emendamenti sono stati presentati dagli on.li La Loggia, Assessore all'agricoltura, e Germanà.

Il Presidente, interpellata la commissione, ha messo ai voti per primo l'emendamento La Loggia, del seguente tenore, che viene approvato a maggioranza:

« Art. 1. — Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1623 e 1467 del codice civile, i canoni di affitto in cereali soggetti a conferimento agli ammassi e quelli ragguagliati in denaro, con riferimento ai prezzi dei medesimi, sono ridotti, per la corrente annata agraria, del 30%, da computarsi sul prezzo di conferimento stabilito per ciascun tipo di cereale.

Art. 2. — Resta salva alle parti la facoltà di adire la commissione arbitrale istituita con l'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, numero 277, ove ritengano che il canone di affitto, in tal modo stabilito, risulti sperequato, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto ».

La stessa commissione potrà essere adita dai coltivatori diretti o dalle cooperative, a qualsiasi titolo detentrici di terreno, allorché il canone o l'indennità ridotti ai sensi del precedente comma, risultino gravemente sperequati in considerazione dell'andamento particolarmente sfavorevole della corrente annata agraria.

Art. 3. — Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente le commissioni previste dall'articolo 2 del D.L.C.P.S. 1.4.1947, n. 277, determineranno l'equo cano-

sione dispone soltanto per l'annata 1946-47, con limitazione nel tempo che costituisce una deroga ingiustificata. La confusione sistematica è produttiva dei suoi effetti deleteri al successivo articolo 2 del controprogetto, che confondendo cause specifiche con cause generiche, rimette la fissazione del canone definitivo alle commissioni di cui al D.L.C.P.S. del 1.4.1947, alle quali rimanda pure ogni valutazione in ordine alle condizioni particolarmente sfavorevoli della corrente annata agraria, facendo ogni riferimento specifico alla siccità, tanto incidente sui risultati economici d'impresa, e mettendo, a riparazione di essa, adeguati e tempestivi provvedimenti.

In definitiva, quindi, nell'ambito della Regione, anziché portarsi un regolamento rispondente alle esigenze dei vasti interessi delle numerose masse dei coltivatori diretti, rendendo loro giustizia con norme eliminative di penose e lunghe controversie, si viene a stabilire il principio che esistono soltanto le leggi e gli organi giurisdizionali dello Stato per chi vuole affrontare i rischi e le spese delle liti senza fine e senza metodo. Con l'aggravante della aggiunta, di cui all'art. 3 del controprogetto, il quale dispone che il ricorso alle commissioni non sospende il pagamento del canone, con evidente danno dell'affittuario.

E come se tutto ciò non bastasse, ecco altre norme limitative non previste dalle leggi dello Stato: una riferita alla piccola proprietà, indiscriminatamente ora elevata a 15 ha. — è questa una limitazione sia pure giustificata da ordini sociali, ma legalmente inammissibile, in quanto modificativa delle norme del codice civile che non prevedono la limitazione posta — e l'altra collegata al preventivo adempimento degli obblighi di ammasso, condizione non prevista dalle leggi dello Stato e giustamente per due ordini di motivi:

1) perchè le sanzioni per le evasioni agli ammassi sono quelle che sono, ed è ingiusto aggiungere, in difformità a quanto avviene nel resto del territorio dello Stato, pena a pena;

2) perchè l'impresa — organizzazione produttiva di interesse sociale — va difesa nella

sua essenza economica, indipendentemente dal comportamento del suo titolare.

La commissione si è in ultimo occupata dell'art. 3 del progetto d'iniziativa parlamentare e non lo ha nè approvato nè respinto, avendo la votazione dato il risultato di quattro membri a favore e quattro contro. E' quindi chiamata a decidere l'Assemblea, alla quale non può sfuggire l'altissimo valore economico, morale e sociale del provvedimento invocato.

L'articolo, in sede di commissione, è stato modificato come appresso:

« Gli estagii dovuti da affittuari non coltivatori diretti saranno ridotti del premio di coltivazione di cui all'art. 2 a favore di uno speciale fondo salari, a carattere regionale, da destinarsi esclusivamente a spese di miglioria o trasformazione agraria nell'ambito della Regione ».

Esso, nella numerazione del progetto proposto dalla minoranza, prende il n. 4 a seguito dello sdoppiamento dell'art. 2.

Tale articolo mira a stabilire il principio che la piccola impresa contadina — che è tanta parte viva dell'ordinamento del processo produttivo — non deve essere trattata alla stessa stregua dell'affittuario grosso bagelloto assai spesso parassitario, contro il quale esistono già delle precise norme vietative della sua dannosa attività speculativa e antiproduttiva (vedi legge sul divieto del subaffitto). Mentre, perciò, per i coltivatori diretti, il premio di coltivazione viene composto con riduzione sul canone, per gli affittuari non coltivatori diretti l'ammontare del premio non viene corrisposto ad integrazione del profitto individuale, ma viene devoluto a uno speciale fondo, a disposizione dell'azienda o addirittura della Regione, per essere investito in opere di miglioria e di trasformazione agraria.

Non vi è alcun dubbio che si tratta di un provvedimento rivolto al bene dell'economia agraria nel vasto quadro di una migliore utilizzazione, collegata ai più nobili e più sociali fini.

Ciò che non può sfuggire all'Assemblea responsabile e pensosa dei destini della Sicilia.